

**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 98

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze. Anno 2012. Proposta al Consiglio Comunale.

SETTORE: Bilancio - Finanze
IL DIRIGENTE DI SETTORE Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012 F.to Dott. Giuseppe Bi Biase
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012 F.to Dott. Giuseppe Di Biase
IL SEGRETARIO GENERALE Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11/10/2012 F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemiladodici** , il giorno **undici** del mese di **ottobre**, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Nicoletta LOMUSCIO	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011 (decreto salva Italia) ha anticipato l'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale sulla base delle disposizioni dello stesso articolo 13 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011;
- L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini dell'ICI con espressa conferma dei commi 1,3,5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ma calcolato sulla base dei nuovi coefficienti moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata;
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è calcolato sulla base della rendita catastale iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge;
- Le aliquote base sono quelle stabilite dal suddetto decreto legge e pari allo 0,40 % per l'abitazione principale, assimilate e pertinenze, allo 0,20 % per i fabbricati rurali e strumentali, allo 0,76% per tutte le altre fattispecie;
- I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è previsto un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2 punti percentuali;
- Per i fabbricati rurali ad uso industriale è prevista una manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento;
- La detrazione applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari ad Euro 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come avveniva per l'ICI;
- Per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si aggiungono ulteriori detrazioni di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione di base, che non possono superare € 400,00;

Viste le stime del gettito IMU ad aliquote base rese note dal MEF sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del FSR che ha determinato una diminuzione lineare dei trasferimenti erariali;

Ritenuto, al fine di deliberare l'obbligatorio pareggio di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge, di precisare che lo schema di bilancio è stato predisposto nell'intesa che il Consiglio Comunale determinerà le aliquote dell'IMU sperimentale come riportato nel dispositivo del presente atto;

Visto il d.Lgs.267/2000;

Dato atto che:

- il Dirigente del Settore Finanze ha espresso sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, conformemente all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell'istruttoria predisposta dal caposervizio tributi;
- il Segretario Generale ha rilasciato il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Visto:

- il D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012;
- il regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06.09.2012;

Ad unanimità di voti resi in forma palese,

DELIBERA

1. **Precisare** che lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 è stato predisposto nell'intesa che il Consiglio Comunale determinerà le aliquote dell'Imposta Municipale unica Sperimentale e le detrazioni come di seguito indicate ai punti 2) e 3);
2. **Proporre** al Consiglio Comunale le seguenti aliquote IMU per fattispecie imponibile per l'anno 2012

Tipologia imponibile	Aliquote
Abitazioni principali e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L 557/1993	2 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

3. **Stabilire** che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione prevista è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione di base; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

La presente deliberazione, viene resa, stante l'urgenza di provvedere in merito, prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.